



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°424 del 18/05/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE GUARDIGLI ALEX, ALL' EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ATLETICO ENEA POMEZIA PER VIOLAZIONE DELL' ART.1 BIS COMMA 1 DEL CGS E LA SOCIETÀ ATLETICO ENEA POMEZIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

Il Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, a seguito della nota del Comitato Regionale Lazio, inviata alla Procura Federale in data 10/02/2017, e della nota del Presidente dello stesso Comitato Regionale Lazio AIA del 3 febbraio 2017 e della nota del Presidente della sezione AIA di Aprilia del 2 febbraio 2017, la Procura stessa ha esperito le opportune indagini, relativamente alla condotta del calciatore Guardigli Alex, tesserato per la società Atletico Enea Pomezia, che ha inviato un messaggio privato, mediante il social network Facebook/Messenger dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'Arbitro sig. Riccardo Teodoli.

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti quali il referto arbitrale relativo alla gara Atletico Enea Pomezia - Montespaccato del 29/12/2017, Campionato di Terza categoria provincia di Roma, diretta dall'arbitro Teodoli e che, nell'occasione, il calciatore in argomento, al termine della gara, si toglieva la maglia da gioco e andava incontro all'arbitro e gli pronunciava gravi e ripetute offese e minacce.

La Procura, nel corso delle indagini ha acquisito gli screenshot dei messaggi inviati dal profilo del social network "Messenger", avente denominazione "Alex Er Chiave Guardigli" ed indirizzati all'arbitro Teodoli dal chiaro contenuto di intento intimidatorio e gravemente offensivo ed irrispettoso.

La Procura ha accertato che l'autore dei messaggi è stato senza ombra di dubbio il calciatore Guardigli Alex, in quanto il contenuto degli stessi si pongono in stretta correlazione con il comportamento assunto dal calciatore nei confronti dell'arbitro in occasione della gara in questione.

Alla luce di quanto sopra la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Guardigli Alex per la violazione dell'art.1bis, comma 1 del C.G.S. e la società ASD Atletico Enea Pomezia, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per gli addebiti mossi al calciatore di cui sopra.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17/05/2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Sig. Santucci Raffaele, Presidente della Società Atletico Enea Pomezia.

La Procura Federale insiste nell'atto di deferimento chiedendo le seguenti sanzioni:

- Guardigli Alex, squalifica n°3 mesi;
- ASD Atletico Enea Pomezia, ammenda Euro 200,00.

Il Sig. Santucci, prende la parola sostenendo di essere rimasto basito allorché ha saputo del deferimento, poiché non era a conoscenza di quanto riportato sul social network dal calciatore.

Precisa che il Guardigli non si presenta ormai da diverso tempo al campo di giuoco.

Questo Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione in atti, si è reso conto che le proposte di sanzione avanzate dalla Procura Federale sono da considerarsi congrue rispetto ai comportamenti posti in essere dai deferiti.

Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando le seguenti sanzioni:

- Guardigli Alex, squalifica n°3 mesi;
- ASD Atletico Enea Pomezia, ammenda Euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MUNARI GIACOMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD SABOTINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 8, COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SABOTINO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota di segnalazione dell'allenatore Pinti Maurizio del 28/04/2017, acquisita in data 3/05/2017, n° prot.12098, dalla Procura Federale che ha pertanto espletato le opportune indagini al riguardo.

Letti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto "il mancato pagamento da parte della società ASD Sabotino Calcio della somma di Euro 2.400,00 nei confronti dell'allenatore Pinti Maurizio, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND."

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata e che i soggetti in questione non hanno fatto pervenire memorie difensive e né hanno fatto richiesta di essere sentiti.

Ritenuto che dai documenti esaminati è emerso che con C.U. n°1/17 dell'11 gennaio 2017, il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso dell'allenatore Pinti Maurizio ha condannato la società ASD Sabotino al pagamento in favore del tecnico della somma di Euro 2.400,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, comunicando alla predetta società la decisione in argomento con raccomandata A/ R del 31 gennaio 2017, in uno o ricevuta di ritorno e relativa busta tornata al mittente per compiuta giacenza.

La predetta società non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nel termine previsto dalla normativa federale.

Tutto ciò premesso la Procura ha ritenuto che i fatti sopra indicati evidenziano comportamenti in violazione delle normative federali in epigrafe, da parte del presidente Munari Giacomo e della società ASD Sabotino, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la società e pertanto ha ritenuto di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale.

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 maggio 2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nell'atto di deferimento, chiedendo per i deferiti le seguenti sanzioni:

- Munari Giacomo, Presidente della Società ASD Sabotino, n°6 mesi di inibizione;
- ASD Sabotino, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva nonché l'ammenda di Euro 900,00.

Questo Tribunale Federale, dopo aver attentamente letto gli atti in possesso e tenuto conto delle richieste di sanzioni proposte dalla Procura Federale, si è reso conto della responsabilità ascritta ai deferiti e ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere condivisibili, considerando le stesse congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle violazioni regolamentari poste in essere dai deferiti.

Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando le seguenti sanzioni:

- Munari Giacomo, Presidente della Società ASD Atletico Enea Pomezia, inibizione per n°6 mesi;
- ASD Sabotino, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva nonché ammenda di Euro 900,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 18 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli